

LE GUIDE

AREA SINDACALE, LAVORO E WELFARE

Agevolazioni alle assunzioni 2025 [Guida sintetica](#)

Maggio 2025

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
OVER 50 (UOMINI E DONNE) DISOCCUPATI	4
OVER 50 (UOMINI E DONNE) DISOCCUPATI – ART.4, CO. 8-11, L. n.92/2012	4
DONNE SVANTAGGIATE	5
DONNE SVANTAGGIATE - ART.4, CO. 8-11, L. n.92/2012.....	5
BONUS DONNE – ART.23 D.L. n.60/2024	6
GIOVANI	8
GIOVANI UNDER 30 - ART.1, CO. 100-107 L. n.205/2017	8
BONUS GIOVANI UNDER 35 – ART.22 D.L. n.60/2024	9
INCENTIVI AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA.....	11
INCENTIVI AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA – ART.21 D.L. n.60/2024	11
LAVORATORI CHE GODONO DELLA NASPI	12
LAVORATORI CHE GODONO DELLA NASPI - ART.2, CO.10-BIS, L. n.92/2012	12
BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E LAVORO (SFL) .	13
BENEFICIARI ADI E DEL SFL - ARTT. 10 E 12 D.L. n.48/2023 CCM L. n.85/2023	13
LAVORATORI IN CIGS BENEFICIARI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE	15
LAVORATORI IN CIGS BENEFICIARI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE DA SPENDERE IN SERVIZI INTENSIVI DI ASSISTENZA NELLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE - ART.24-BIS D.LGS. n.148/2015	15
DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ	17
DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ - ART.1, COMMI 191-193, L. n.213/2023	17
DISABILI.....	18
DISABILI - ART.13 L. n.68/1999.....	18
DECONTRIBUZIONE SUD.....	20
DECONTRIBUZIONE SUD PMI - ART.1, COMMI 406-412, L. n.207/2024	20
DECONTRIBUZIONE SUD NON PMI - ART.1, COMMI 413-420, L. n.207/2024.....	21
BONUS ZES UNICA	23
BONUS ZES UNICA – ART.24 D.L. n.60/2024	23
REGULARITÀ CONTRIBUTIVA, RISPETTO DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	25
ART.1, CO. 1175 E 1176, L. n.296/2006.....	25
PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI	26
ART.31, COMMA 1, DEL D.LGS. n.150/2015	26
DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI “DE MINIMIS”	27

INTRODUZIONE

Il legislatore prevede specifiche agevolazioni di carattere contributivo e economico, per le imprese che assumano lavoratori che presentano maggiori difficoltà a trovare un'occupazione. Tali agevolazioni sono diversificate in base ai lavoratori interessati, alle tipologie di assunzione, alle condizioni di spettanza.

Con il 2025 cambia il panorama delle agevolazioni contributive per le assunzioni.

Con questa guida, pur in attesa di ulteriori necessarie indicazioni sulle nuove misure, si vuole fornire uno strumento sintetico utile per evidenziare le caratteristiche delle principali agevolazioni di carattere contributivo e economico previste per i datori di lavoro nel 2025.

La guida sarà aggiornata in presenza di nuove indicazioni.

Nella parte finale è contenuto un focus sulla condizione di regolarità del datore di lavoro, sulla applicazione dei principi generali di fruizione degli incentivi e sulla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”.

N.B.: Per ogni agevolazione saranno riportati anche gli estremi dei riferimenti normativi e dei principali documenti di prassi, con l'avvertenza che i documenti richiamati, soprattutto se non recenti, possono essere stati in parte superati da successive indicazioni contenute in altri documenti non necessariamente riportati. Quindi i documenti di prassi richiamati possono in parte non riflettere le attuali indicazioni.

OVER 50 (UOMINI E DONNE) DISOCCUPATI

OVER 50 (UOMINI E DONNE) DISOCCUPATI – ART.4, CO. 8-11, L. n.92/2012

- [Art.4, Co. 8-11, L. n.92/2012](#)
- [Ministero del lavoro circolare n.34 \(prot.40/26120\) del 25.07.2013](#)
- [INPS circolare n.111 del 24.07.2013](#)
- INAIL circolare n.28 del 23.05.2014

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi.

Requisiti Lavoratori interessati

Lavoratori (uomini o donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

Sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego” (art.19 d.lgs. n.150/2015).

Rapporti di lavoro agevolati

L’incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Misura dell’incentivo

Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Durata dell’incentivo

- Assunzione a tempo indeterminato – 18 mesi.
- Assunzione a tempo determinato (e proroghe) – fino max 12 mesi.
- Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (entro 12 mesi) – 18 mesi complessivi.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015.
- Incremento netto occupazionale.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con l’incentivo pari al 20% dell’importo dell’indennità residua NASpI.

Indicazioni operative

Invio istanza on-line all’INPS tramite modulo 92-2012 e fruizione attraverso denuncia mensile Uniemens.

DONNE SVANTAGGiate

DONNE SVANTAGGiate - ART.4, CO. 8-11, L. n.92/2012

- [Art.4, co. 8-11, L. n.92/2012](#)
- [Ministero del lavoro circolare n.34 \(prot.40/26120\) del 25.07.2013](#)
- [INPS circolare n.111 del 24.07.2013](#); [INPS messaggio n.12212 del 29.07.2013](#); [INPS messaggio n.12850 del 07.08.2013](#); [INPS circolare n.58 del 23.06.2023](#)
- INAIL circolare n.28 del 23.05.2014

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo determinato o indeterminato donne "svantaggiate".

Requisiti Lavoratrici interessate

Le lavoratrici devono essere "donne svantaggiate" considerate come tali:

- a) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- b) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali della UE (c.d. aree svantaggiate);
- c) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in specifiche aree di cui al Regolamento (CE) 800/2008 (specifici settori economici o specifiche professioni individuate per il 2025 con [D.l. n.3217 del 30.12.2024](#));
- d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Sono considerate "prive di un impiego regolarmente retribuito" le donne che nel periodo (di 6 o 24 mesi) antecedente la data di assunzione non abbiano svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Le regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali della UE (c.d. aree svantaggiate) sono le aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successivamente modificata con la decisione [C\(2022\) 1545 final del 18 marzo 2022](#) e con la decisione [C\(2023\) 8654 final del 18.12.2023](#).

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Misura dell'incentivo

Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Durata dell'incentivo

- Assunzione a tempo indeterminato – 18 mesi.
- Assunzione a tempo determinato (e proroghe) – fino max 12 mesi.
- Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (entro 12 mesi) – 18 mesi complessivi.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015.
- Incremento netto occupazionale.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con l'incentivo pari al 20% dell'importo dell'indennità residua NASpl.

Indicazioni operative

Invio istanza on-line all'INPS tramite modulo 92-2012 e fruizione attraverso denuncia mensile Uniemens.

BONUS DONNE – ART.23 D.L. n.60/2024

- [Art.23 D.L. n.60/2024](#) convertito con modificazioni dalla L. n.95/2024
- Decreto interministeriale ([Num. Repertorio 67/2025](#))
- [INPS circolare n.91 del 12.05.2025](#)

Validità e Status

Assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025.

La Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero per le assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, nel rispetto della procedura prevista.

L'autorizzazione della Commissione europea non risulta, invece, necessaria per l'esonero per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, e di donne che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, la cui applicazione avviene nel rispetto del regolamento (UE) n.651/2014.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che, fino al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne "svantaggiate".

Requisiti Lavoratrici interessate

Le lavoratrici devono essere "donne svantaggiate" considerate come tali:

- a) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- b) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- c) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, individuati per il 2024 con D.L. [n.365 del 20.11.2023](#) e per il 2025 con [D.L. n.3217 del 30.12.2024](#).

Sono considerate "prive di un impiego regolarmente retribuito" le donne che nel periodo (di 6 o 24 mesi) antecedente la data di assunzione non abbiano svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.500 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Rapporti di lavoro agevolati

Assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, e di donne che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, effettuate fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione.

Misura dell'incentivo

Esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 650 euro mensili.

Durata dell'incentivo

Massimo 24 mesi nei casi di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, e di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Massimo 12 mesi in caso di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015
- Incremento netto occupazionale
- Rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
- Limiti di spesa previsti.

Inoltre, per assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno anche:

- Non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità operativa o produttiva;
- Non procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva (ipotesi di revoca dell'esonero).

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote contributive.

Indicazioni operative

Inoltre all'INPS di domanda di ammissione all'esonero avvalendosi dell'apposito modulo on line "Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne, reso disponibile dal 16 maggio 2025.

Dopo l'accoglimento della domanda, fruizione dell'esonero con esposizione nel modello Uniemens.

La domanda per l'assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno può essere presentata solo per assunzioni non ancora effettuate. Successivamente, l'INPS invita a provvedere all'assunzione ed effettuare la comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, e a seguito della comunicazione obbligatoria accoglie la richiesta dell'esonero.

GIOVANI

GIOVANI UNDER 30 - ART.1, CO. 100-107 L. n.205/2017

- [Art.1, co. 100-107, L. n.205/2017](#)
- [INPS circolare n.40 del 02.03.2018](#)

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato (o proseguono a tempo indeterminato un contratto di apprendistato o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato) soggetti under 30 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Requisiti Lavoratori interessati

Giovani di età inferiore a 30 anni (pari o inferiore a 29 anni e 364 giorni) che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore. Requisiti da valutare alla data di assunzione, prosecuzione o trasformazione.

Non sono ostativi:

- eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato;
- il periodo di apprendistato oggetto di prosecuzione incentivata presso lo stesso datore di lavoro.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le prosecuzioni a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato.

Non rientrano fra le tipologie incentivate:

- i rapporti di lavoro domestico e le assunzioni con contratto di apprendistato;
- l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
- l'assunzione di personale con la qualifica di dirigente;
- l'instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall'art.54-bis del decreto-legge n.50 del 2017.

Misura dell'incentivo

Esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) massimo 3.000 euro su base annua (250 euro su base mensile).

Durata dell'incentivo

- Assunzione a tempo indeterminato – 36 mesi.
- Prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato – 12 mesi.
- Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (entro 12 mesi) – 36 mesi.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015 con eccezioni:
 - si può fruire dell'esonero contributivo, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro;

- spetta comunque l'eventuale esonero residuo qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
- I datori di lavoro nei 6 mesi precedenti non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
- I datori di lavoro nei 6 mesi successivi non devono procedere a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori interessati dall'esonero o di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati con la medesima qualifica (ipotesi di revoca dell'incentivo).

Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento a carico datore di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Fruizione incentivo residuo da parte di nuovo datore di lavoro

L'esonero spetta anche nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte di nuovi datori di lavoro di un lavoratore per la cui assunzione è stato parzialmente fruito l'esonero o l'esonero è stato revocato.

In tali ipotesi il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni e dal requisito della precedente occupazione a tempo indeterminato.

Indicazioni operative

Fruizione attraverso denuncia mensile Uniemens.

BONUS GIOVANI UNDER 35 – ART.22 D.L. n.60/2024

- [Art.22 D.L. n.60/2024](#) convertito con modificazioni dalla L. n.95/2024
- Decreto interministeriale ([Num. Repertorio 66/2025](#))
- [INPS circolare n.90 del 12.05.2025](#)

Validità e Status

Assunzioni a tempo indeterminato/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025.

La Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero del 100% nel limite massimo di 650 euro mensili, rivolto ai datori di lavoro con sedi di lavoro nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L'autorizzazione della Commissione europea non risulta, invece, necessaria per l'esonero del 100% nel limite massimo di 500 euro mensili, che è misura generalizzata, senza alcun profilo di selettività.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato (o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato) soggetti under 35 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Requisiti lavoratori

Giovani di età inferiore a 35 anni (pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni) che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore. Requisiti da valutare alla data di assunzione o trasformazione.

Non sono ostativi eventuali periodi di apprendistato svolti e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Rapporti di lavoro agevolati

L'esonero del 100% nel limite massimo di 500 euro mensili spetta per:

- le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato
- le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato

effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L'esonero del 100% nel limite massimo di 650 euro mensili spetta per:

- le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato
- le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato

con sede di lavoro ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), effettuate fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione.

L'incentivo non spetta per l'assunzione di dirigenti, per il lavoro domestico e per l'apprendistato.

Misura dell'incentivo

Esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 500 euro mensili (650 euro mensili se sede di lavoro nelle regioni ZES unica per il Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Durata dell'incentivo

Massimo 24 mesi.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175, della legge 296/2006
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015 [eccetto lettere a) e d), comma 1]
- I datori di lavoro nei 6 mesi precedenti non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva
- I datori di lavoro nei 6 mesi successivi non devono procedere a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (ipotesi di revoca dell'incentivo)
- Limiti di spesa

Inoltre, per l'esonero del 100% con limite massimo di 650 euro mensili:

- Permanenza del luogo di lavoro nelle Regioni ZES Unica per il Mezzogiorno (altrimenti, dal mese successivo al trasferimento si applica limite 500 euro mensili)
- Incremento occupazionale netto
- L'incentivo non può superare il 50% dei costi salariali

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote contributive.

Fruizione incentivo residuo da parte di nuovo datore di lavoro

L'esonero spetta anche nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, da parte di nuovi datori di lavoro di un lavoratore per la cui assunzione è stato parzialmente fruito l'esonero o l'esonero è stato revocato.

In tali ipotesi il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni e dal requisito della precedente occupazione a tempo indeterminato.

Indicazioni operative

Inoltre all'INPS di domanda di ammissione all'esonero avvalendosi dell'apposito modulo on line "Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani, reso disponibile dal 16 maggio 2025.

Dopo l'accoglimento della domanda, fruizione dell'esonero con esposizione nel modello Uniemens.

La domanda per l'assunzione di soggetti under 35 con sede di lavoro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (esonero 100% con limite di 650 mensili) può essere presentata solo per assunzioni non ancora effettuate. Successivamente, l'INPS invita a provvedere all'assunzione ed effettuare la comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, e a seguito della comunicazione obbligatoria accoglie la richiesta dell'esonero.

INCENTIVI AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

INCENTIVI AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA – ART.21 D.L. n.60/2024

- [Art.21 D.L. n.60/2024](#) convertito con modificazioni dalla L. n.95/2024
- [D.L. 3 aprile 2025](#)

Scadenza e status

Assunzioni a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Nei limiti di spesa autorizzati.

L'INPS dovrà indicare modalità e termini per la presentazione delle domande di incentivo.

Datori di lavoro

Persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto Interministeriale ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Requisiti lavoratori

Soggetti che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Rapporti di lavoro agevolati

Assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato.

Misura dell'incentivo e durata

Esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 800 euro mensili, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Indicazioni operative

Al momento mancano.

LAVORATORI CHE GODONO DELLA NASPI

LAVORATORI CHE GODONO DELLA NASPI - ART.2, CO.10-BIS, L. n.92/2012

- [Art.2, co.10-bis, L. n.92/2012; Art.24, co.3, D.Lgs. n.150/2015](#)
- [INPS messaggio n. 4441 del 30.06.2015; INPS circolare n. 175 del 18.12.2013](#)

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpi.

Requisiti Lavoratori interessati

Perceptor (in godimento) della NASpi o destinatari della NASpi (cioè soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita).

L'incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.

L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Misura dell'incentivo

Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), l'importo mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Durata dell'incentivo

Durata dell'indennità NASpi che sarebbe ancora spettata al lavoratore.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006;
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015;
- Disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis";

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, salvo diversa previsione della agevolazione contributiva, mentre non è cumulabile con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

Indicazioni operative

Presentazione all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis"; codice autorizzazione "8D"; conguaglio in Uniemens.

BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E LAVORO (SFL)

BENEFICIARI ADI E DEL SFL - ARTT. 10 E 12 D.L. n.48/2023 CCM L. n.85/2023

- Artt. [10](#) (ADI) e [12](#) (SFL) D.L. n.48/2023 convertito con modificazioni L. n. 85/2023
- [INPS circolare n.111 del 29.12.2023](#); [INPS messaggio n.3888 del 20.11.2024](#)

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'ADI o del SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Devono inserire l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

Requisiti Lavoratori interessati

Beneficiari dell'ADI o del SFL.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato;
- assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale;
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Misura e durata dell'incentivo

- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato: esonero contributivo 100% dei contributi a carico datore di lavoro (con esclusione premi e contributi INAIL) nel limite massimo mensile pari a 666,66 euro (=€ 8.000/12), limite proporzionalmente ridotto in caso di part-time, per 12 mesi.
- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale: Esonero contributivo 50% dei contributi a carico datore di lavoro (con esclusione premi e contributi INAIL) nel limite massimo mensile pari a 333,33 euro (=€ 4.000/12), limite proporzionalmente ridotto in caso di part-time, per durata del rapporto, nel limite massimo 12 mesi.
- In caso di trasformazione del contratto a tempo determinato agevolato (di durata pari o inferiore a 12 mesi) in contratto a tempo indeterminato: esonero contributivo 100% dei contributi a carico datore di lavoro (con esclusione premi e contributi INAIL) nel limite massimo mensile pari a 666,66 euro (=€ 8.000/12), limite proporzionalmente ridotto in caso di part-time, per 12 mesi aggiuntivi decorrenti dalla data di trasformazione.

Condizioni di spettanza

- Il datore di lavoro deve inserire l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
- Regularità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015. Disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis".
- Datore di lavoro in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'ADI o del SFL iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

L'incentivo deve essere restituito nei seguenti casi intervenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione del lavoratore beneficiario dell'ADI o del SFL:

- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili. Non cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di contribuzione datoriale. Indicazioni operative Non ancora rese note.

Indicazioni operative

Presentazione all'INPS del modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI" ai fini dell'autorizzazione; a seguito autorizzazione, esposizione beneficio in Uniemens; i dati esposti nell'Uniemens sono poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 "VIRTUALE".

LAVORATORI IN CIGS BENEFICIARI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

LAVORATORI IN CIGS BENEFICIARI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE DA SPENDERE IN SERVIZI INTENSIVI DI ASSISTENZA NELLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE - ART.24-BIS D.LGS. n.148/2015

- [Art.24-bis D.lgs. n.148/2015](#)
- [INPS circolare n. 77 del 27.06.2020](#)

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro privati che assumono lavoratore in CIGS coinvolto in un accordo di ricollocazione durante il periodo in cui questi è beneficiario di assegno di ricollocazione da spendere in servizi intensivi di assistenza nella ricerca di nuova occupazione.

Requisiti Lavoratori interessati

Beneficiari di assegno di ricollocazione.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato;
- assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno o parziale;
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'incentivo non spetta nelle seguenti ipotesi:

- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.

Misura dell'incentivo

Esonero contributivo 50% dei contributi a carico datore di lavoro (con esclusione premi e contributi INAIL) nel limite massimo mensile pari a 335,83 euro (=€ 4.030/12), limite proporzionalmente ridotto in caso di part-time.

Durata dell'incentivo

- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato – 18 mesi. In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – durata del rapporto, nel limite massimo 12 mesi.
- In caso di trasformazione del contratto a tempo determinato agevolato (di durata pari o inferiore a 12 mesi) in contratto a tempo indeterminato – 6 mesi aggiuntivi decorrenti dalla data di trasformazione. Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.

Condizioni di spettanza

- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015.
- Il datore di lavoro che procede all'assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta (es. over 50; donne svantaggiate).

Cumulabile con incentivi che assumono natura economica (es. incentivi assunzione disabili; incentivi assunzione beneficiari NASpl).

Indicazioni operative

Istanza on-line “BADR” all’INPS; autorizzazione; fruizione del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive Uniemens.

DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ

DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ - ART.1, COMMI 191-193, L. n.213/2023

- [Art.1, co. 191-193, L. n.213/2023](#)
- [INPS circolare n.41 del 05.03.2024](#); [INPS messaggio n. 2239 del 14.06.2024](#)

Scadenza

31.12.2026.

Datori di lavoro

Datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Requisiti Lavoratrici interessate

Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. In sede di prima applicazione, anche che abbiano beneficiato del reddito di libertà nel 2023.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta anche se i predetti contratti sono a scopo somministrazione.

Misura dell'incentivo

Esonero contributivo 100 per cento nel limite massimo mensile pari a 666,66 euro (=€ 8.000/12).

Durata dell'incentivo

- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – 24 mesi.
- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – durata del rapporto, nel limite massimo 12 mesi. in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato agevolato (di durata pari o inferiore a 12 mesi) in contratto a tempo indeterminato – si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015.
- Limite di risorse stanziato.

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

Indicazioni operative

Istanza on-line "ERLI" all'INPS; autorizzazione; fruizione del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive Uniemens.

DISABILI

DISABILI - ART.13 L. n.68/1999

- [Art.13 L. n.68/1999](#)
- [INPS circolare n.99 del 13.06.2016](#)

Scadenza

Incentivo permanente.

Datori di lavoro

Datori di lavoro privati, soggetti e non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n.68/1999, che assumono lavoratori disabili.

Requisiti Lavoratori interessati

L'incentivo spetta per l'assunzione dei seguenti soggetti:

- lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
- lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per:

- assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche parziale;
- solo nel caso di lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

L'incentivo spetta anche se i predetti contratti sono a scopo somministrazione.

Misura e durata dell'incentivo

- In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria – Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per 36 mesi.
- In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria – Incentivo pari al 35% della retribuzione lorda mensile imponibile per 36 mesi.
- In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% – Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per 60 mesi.
- In caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi di lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% – Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per tutta durata del contratto.

Condizioni di spettanza

- Regularità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015.
- Limite di risorse stanziato. Incremento occupazionale netto.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili. Non cumulabile con incentivo assunzione beneficiari di NASpI.

Indicazioni operative

Domanda preliminare di ammissione all'incentivo inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "151- 2015"; a seguito dell'autorizzazione, l'incentivo può essere fruito in quote mensili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive.

DECONTRIBUZIONE SUD

DECONTRIBUZIONE SUD PMI - ART.1, COMMI 406-412, L. n.207/2024

- [Art.1, commi 406-412, L. n.207/2024](#)
- [INPS circolare n. 32 del 30.01.2025](#)

Scadenza

In misura differenziata dal 2025 al 2029

Datori di lavoro

Microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato), nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Non si applica a:

- datori di lavoro del settore agricolo;
- datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico;
- alcuni enti, consorzi ed istituti espressamente esclusi.

Rapporti di lavoro agevolati

- Per l'anno 2025 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2024, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2026 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2025, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2027 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2026, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2028 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2027, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2029 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2028, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'incentivo non si applica per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato.

Misura dell'incentivo e durata

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2027;

- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2028.

La durata dell'agevolazione è pari a 12 mensilità, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni indicate.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015
- Regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis*, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831.

Cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Non cumulabile con incentivi all'auto impiego, con bonus giovani under 35, con bonus donne e con bonus Zes unica, di cui agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. n.60/2024.

Indicazioni operative

Attribuzione, eventualmente su richiesta, del codice di autorizzazione "OL".

Esposizione, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di febbraio 2025, degli elementi indicati nella circolare INPS n.32 del 2025.

I dati esposti nell'Uniemens vengono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure.

DECONTRIBUZIONE SUD NON PMI - ART.1, COMMI 413-420, L. n.207/2024

- [Art.1, commi 413-420, L. n.207/2024](#)

Scadenza e status

In misura differenziata dal 2025 al 2029

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Datori di lavoro

Imprese che non rientrano nella nozione di Microimprese e piccole e medie imprese e che occupano lavoratori a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato), nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non rientrano nella nozione di Microimprese e piccole e medie imprese le imprese che occupano più di 250 persone, o il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR.

Non si applica a:

- datori di lavoro del settore agricolo;
- datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico;
- alcuni enti, consorzi ed istituti espressamente esclusi.

Rapporti di lavoro agevolati

- Per l'anno 2025 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2024, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2026 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2025, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2027 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2026, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2028 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2027, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Per l'anno 2029 l'agevolazione spetta per i soli rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31.12.2028, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'incentivo non si applica per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato.

Misura dell'incentivo e durata

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2028.

La durata dell'agevolazione è pari a 12 mensilità, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni indicate.

Condizioni di spettanza

- Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006
- Principi generali art.31 D.lgs. n.150/2015
- Regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999
- Incremento netto occupazionale.

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabile con incentivi all'auto impiego, con bonus giovani under 35, con bonus donne e con bonus Zes unica, di cui agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. n.60/2024.

Indicazioni operative

Al momento mancano.

BONUS ZES UNICA

BONUS ZES UNICA – ART.24 D.L. n.60/2024

- [Art.24 D.L. n.60/2024](#) convertito con modificazioni dalla L. n.95/2024
- [Decreto Interministeriale 7 gennaio 2025](#)

Scadenza e status

Assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 nei limiti di spesa previsti.

Con Decreto Interministeriale 7 gennaio 2025 sono state definite le modalità attuative.

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione.

Datori di lavoro

Datori di lavoro del settore privato che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Requisiti Lavoratori interessati

Soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Rapporti di lavoro agevolati

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L'assunzione deve avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'incentivo non spetta per l'assunzione di dirigenti, per il lavoro domestico e per l'apprendistato.

Misura dell'incentivo e durata

Esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Condizioni di spettanza

- Regularità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006;
- Regularità con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999;
- Incremento netto occupazionale;
- Limiti di spesa;
- Rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- Rispetto del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento a carico datore di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Fruizione incentivo residuo da parte di nuovo datore di lavoro

L'esonero spetta anche nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte di nuovi datori di lavoro di un lavoratore per la cui assunzione è stato parzialmente fruito l'esonero.

In tali ipotesi il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni e dal requisito della precedente occupazione a tempo indeterminato.

Indicazioni operative

Presentazione domanda all'INPS.

L'Istituto verifica requisiti di ammissione e ammette il datore di lavoro al beneficio.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, RISPETTO DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI CONTRATTI COLLETTIVI

ART.1, CO. 1175 E 1176, L. n.296/2006

La fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

- all’adempimento degli obblighi contributivi e cioè al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di somministrazione, la condizione di regolarità riguarda l’agenzia di somministrazione; invece, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore.

PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI

ART.31, COMMA 1, DEL D.LGS. n.150/2015

- a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
- f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI “DE MINIMIS”

Gli incentivi possono essere soggetti, per legge o per prassi, alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE.

Per effetto dei nuovi Regolamenti “de minimis”, i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

- **Regolamento (UE) 2023/2831** del 13 dicembre 2023 - che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 settore generale -, **settore generale - nuovo massimale 300.000 euro**;
- Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 360/2012 SIEG -, servizi di interesse economico generale (SIEG) - nuovo massimale di 750.000 euro.

Inoltre, con il Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche al Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti “de minimis” concessi nel **settore della pesca**. Nello specifico, il massimale concedibile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura è stato aumentato a **40.000 euro**.

Per quanto concerne infine gli aiuti concessi nell’ambito del **settore della produzione dei prodotti agricoli**, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316, stabilisce il massimale concedibile di aiuti “de minimis” in misura pari a **25.000 euro** nel triennio.